

Falconara Marittima, 9 aprile 2020

AI SIGG.RI CLIENTI

NOTIZIARIO N. 6 - 2020

PUBBLICAZIONE D.L. 23 DELL'8 APRILE 2020 – PRIME INDICAZIONI

Informiamo i Sigg.ri Clienti che è stato pubblicato nella G.U. dell' 8 aprile 2020 il D.L. n. 23 con entrata in vigore da oggi 9 aprile.

Il decreto, tra le tante misure in esso previste, stabilisce nuove sospensioni di adempimenti fiscali e tributari per lavoratori autonomi, professionisti ed imprese in aggiunta a quanto già fissato dal precedente D.L. 18 del 17 marzo 2020.

In base a quanto stabilito all'art. 18 del presente decreto, la sospensione dei versamenti per Iva, ritenute IRPEF da lavoro dipendente e redditi assimilati, contributi e premi Inail <u>per i mesi di aprile e maggio è direttamente correlata al volume del fatturato o dei corrispettivi</u>.

In particolare, la sospensione riguarda i soggetti con calo di fatturato o dei corrispettivi come di seguito riportato:

- a) per soggetti che nell'anno 2019 hanno avuto ricavi o compensi minori di 50 milioni di euro: sospensione dei versamenti
 lva, ritenute, contributi e premi Inail scadenti nel mese di aprile 2020 soltanto se nel mese di marzo 2020 vi è stata
 riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a marzo 2019;
- b) per soggetti che nell'anno 2019 hanno avuto ricavi o compensi minori di 50 milioni di euro: sospensione dei versamenti lva, ritenute, contributi e premi Inail scadenti nel mese di maggio 2020 soltanto se nel mese di aprile 2020 vi è stata riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto ad aprile 2019;
- c) per soggetti che nell'anno 2019 hanno avuto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro: sospensione dei versamenti Iva, ritenute, contributi e premi Inail scadenti nel mese di aprile 2020 soltanto se nel mese di marzo 2020 vi è stata riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto a marzo 2019;
- d) per soggetti che nell'anno 2019 hanno avuto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro: sospensione dei versamenti Iva, ritenute, contributi e premi Inail scadenti nel mese di maggio 2020 soltanto se nel mese di aprile 2020 vi è stata riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto ad aprile 2019;

I versamenti di Iva, ritenute, contributi e premi Inail per i mesi di aprile e maggio sono in ogni caso sospesi per chi ha iniziato <u>l'attività dal 1° aprile 2019</u>.

I versamenti sospesi dovranno poi essere effettuati entro il 30 giugno in un'unica soluzione o in 5 rate, a partire da giugno.

Nulla cambia per le <u>imprese del settore turistico-ricettive</u> (<u>Bar-ristoranti</u>, <u>alberghi</u>, <u>agenzie di viaggio</u> ecc.) che <u>continueranno a godere della già prevista sospensione sino a tutto il mese di aprile 2020 indipendentemente dai requisiti di fatturato di cui sopra (art. 8 D.L. 2 marzo 2020 n. 9 e art. 61 D.L. 17 marzo 2020 n. 18).</u>

È stato prorogato nuovamente il termine per l'invio della Certificazione Unica al 30 aprile (Art. 22).

Variazioni in tema lavoro dipendente

I commi 1 e 2 dell'art. 41 hanno introdotto la possibilità di far rientrare anche i lavoratori assunti fra il 24/02/2020 e il 17/03/2020 nella fruizione degli ammortizzatori sociali (Cigo, Fis, CI in deroga, FSBA) (prima era possibile solo per gli assunti entro il 23/02/2020). In tal caso ci siamo subito attivati chiedendo formalmente all'INPS su Cassetto Previdenziale come potremo integrare quelle domande già presentate nel caso di ditte che hanno avuto situazioni di questo genere. Attendiamo risposta.

Il comma 3 dell'art. 41 ha confermato quanto già da noi applicato con **l'esclusione dall'imposta di bollo** di e 16,00 nella presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga.

Siamo certi che usciranno ulteriori chiarimenti ed approfondimenti per i quali saremo pronti ad informarvi con tempestività.

I migliori saluti e <u>auguri di una Serena Pasqua a tutti Voi</u>. Luca Lucchetti

